



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

COMUNICATO DEL 12 APRILE 2017

Oggetto: determinazione n. 241 dell'8 marzo 2017 "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d. lgs. 33/2013 «*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali*» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016" – sospensione dell'efficacia limitatamente alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, co.1, lett. c) ed f), del d.lgs. 33/2013 per i titolari di incarichi dirigenziali.

Com'è noto, il d.lgs. 97/2016 ha esteso gli obblighi di trasparenza di cui al co. 1 dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, ivi inclusi i dati patrimoniali e reddituali, in passato previsti per i soli titolari di incarichi politici, anche ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti.

L'Autorità, con la determinazione n. 241 dell'8 marzo 2017 avente ad oggetto "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d. lgs. 33/2013 «*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali*» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016", ha fornito indicazioni per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14 cit., e, in ragione del carattere di novità, ha indicato il termine del 30 aprile p.v. quale termine ultimo per la pubblicazione dei suddetti dati.

Al riguardo, in data 2 marzo 2017 è intervenuta un'ordinanza del TAR Lazio, sez. I-quater, n. 1030/2017 che, su ricorso presentato da dirigenti del Garante della privacy, ha sospeso atti del Segretario generale del Garante medesimo sull'attuazione dell'articolo 14. Il provvedimento cautelare è motivato con riferimento alla "*consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario sollevate nel ricorso e valutata l'irreparabilità del danno paventato dai ricorrenti discendente dalla pubblicazione on line, anche temporanea, dei dati per cui è causa*".

In data 7 aprile 2017 è stato notificato all'ANAC un ricorso per l'annullamento, previa sospensiva, della Linee guida di cui alla determinazione n. 241/2017, nonché di quattro note rispettivamente della Presidenza del Consiglio di Ministri, del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero della Giustizia relative alla richiesta di adempimento degli obblighi in parola.

Il ricorso è stato presentato oltre che da alcuni dirigenti, da un'organizzazione sindacale in qualità di sindacato nazionale che rappresenta i dirigenti dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, degli Organi costituzionali, delle Agenzie e delle Autorità indipendenti.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Nel ricorso si chiede anche la previa disapplicazione dell'art. 14 nella parte in cui prevede la pubblicazione per i dirigenti pubblici dei dati di cui al co. 1 lettera c), relativi ai compensi e spese di viaggi di servizio e alla lettera f), relativi ai dati reddituali e patrimoniali, per contrasto con la normativa UE ovvero, ove necessario, la rimessione alla Corte di Giustizia dell'UE e alla Corte costituzionale per la questione di compatibilità di dette disposizioni con la normativa europea e per contrasto agli artt. 3, 13 e 117 co. 1 della Costituzione.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto del contenzioso in atto, delle motivazioni dell'ordinanza del TAR del Lazio divenuta definitiva in data 2 aprile 2017 nonché al fine di evitare alle amministrazioni pubbliche situazioni di incertezza sulla corretta applicazione dell'art. 14 con conseguente significativo contenzioso e disparità di trattamento fra dirigenti appartenenti a amministrazioni diverse, il Consiglio dell'Autorità in data 12 aprile 2017 ha deciso di sospendere l'efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 co. 1, lett. c) ed f) del d. lgs. n. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, anche per quelli del SSN, in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore.

Roma, 12 aprile 2017

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 aprile 2017
Il Segretario, Maria Esposito

È stata pubblicata in G.U. 51 /2021 la legge n. 21 del 26 febbraio 2021, di conversione del d.l. 183/2020 (Decreto Mille proroghe), concernente *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché’ in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea”*, entrata in vigore dal 2 marzo 2021.

Di seguito si segnalano le novità di rilievo per gli enti locali in materia di trasparenza e tributaria.

Art. 1 – Proroga di termini in materia di p.a.

Il comma 16 della disposizione in commento ha previsto che il regolamento che deve essere adottato ai fini dell’attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza amministrativa, ex art. 14 d.lgs. 33/2013, per le informazioni relative ai redditi dei titolari di incarichi dirigenziali, comunque denominati, nonché’ ai dirigenti sanitari, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate dovrà essere adottato entro il 30 aprile 2021.

Si ricorda che a seguito della sentenza della Corte costituzionale 20/2019, ai titolari di incarichi dirigenziali affidati dagli enti locali non si applicano gli obblighi di pubblicazione della situazione reddituale e pertanto neanche le sanzioni in caso di mancato adempimento di tali obblighi (ex artt. 46 e 47 d.lgs. 33/2013).

L’adempimento di tale obbligo diverrà attuativo per i dirigenti degli enti locali soltanto a seguito di uno specifico regolamento, che dovrà appunto essere approvato dal Ministero della Pubblica amministrazione entro il 30 aprile 2021. Tale atto regolamentare dovrà indicare

1. a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati, in relazione al rilievo esterno dell’incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all’esercizio della funzione dirigenziale, tenuto anche conto della complessità della struttura cui è preposto il titolare dell’incarico, fermo restando per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l’obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali;
2. b) previsione che i dati possano essere oggetto anche di sola comunicazione all’amministrazione di appartenenza;
3. c) individuazione dei dirigenti dell’amministrazione dell’interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell’amministrazione penitenziaria per i quali non dovranno essere pubblicati tali dati, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all’ordine e sicurezza pubblica, nonché’ in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna.